

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 2634

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STEFANI, MOLINARI, ANDREUZZA, BISA, BOF, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, LAZZARINI, MATONE, MONTEMAGNI, PRETTO, TOCCALINI, ZINZI

Disposizioni concernenti l'identificazione degli utenti delle piattaforme sociali telematiche e dei servizi di messaggistica istantanea e la loro utilizzazione da parte dei minori, nonché modifiche all'articolo 7 della legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di iniziative formative rivolte alle famiglie

Presentata il 30 settembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel nostro Paese vi è un vivace dibattito e alcune iniziative che mirano a limitare o regolamentare l'uso di dispositivi di telefonia mobile con accesso alla rete *internet*, cosiddetti « *smartphone* », e di piattaforme sociali telematiche da parte dei più giovani.

Alcuni pedagogisti hanno lanciato degli appelli per limitare l'utilizzo dello *smartphone* e, in particolare, l'accesso alle piattaforme sociali telematiche ai minori di quattordici anni, sottolineando i potenziali rischi per lo sviluppo e il benessere dei ragazzi.

In particolare, si ritiene che l'utilizzo precoce e prolungato di *smartphone* e delle

piattaforme sociali telematiche possa avere impatti negativi sullo sviluppo psicofisico dei bambini, influenzandone la salute mentale, la capacità di concentrazione, lo sviluppo emotivo e sociale, nonché il ritmo del sonno.

Vi sono anche motivazioni concernenti la sicurezza nella rete *internet*: i minori possono essere esposti a contenuti inappropriati, cyberbullismo, adescamento e altre minacce.

L'uso eccessivo delle piattaforme sociali telematiche, inoltre, può distrarre i ragazzi dallo studio, ridurre il loro rendimento scolastico e limitare l'acquisizione di competenze importanti per la vita.

I bambini e gli adolescenti crescono oggi in un mondo digitale, ma ciò non significa che abbiano gli strumenti necessari per rapportarsi consapevolmente con questo mondo. La rete *internet*, infatti, può rappresentare una straordinaria opportunità di apprendimento e socializzazione, permettendo ai più giovani di esplorare e sviluppare nuove competenze, ma può anche nascondere rischi di fronte ai quali i ragazzi e le ragazze non possono essere lasciati soli.

È fondamentale prevedere un limite e un controllo dell'utilizzo delle piattaforme sociali telematiche, soprattutto per i minori di determinate fasce di età, ma è altrettanto fondamentale che vengano affiancati da una formazione sull'uso delle piattaforme stesse per una corretta interazione con tali strumenti e con le altre persone.

La presente proposta di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 prevede il divieto di utilizzo delle piattaforme sociali telematiche da parte dei minori di quattordici anni e l'obbligo di ricevere il consenso dei tutori legali dei minori fino ai sedici anni, nonché l'obbligo per i gestori di siti *internet* e i fornitori delle piattaforme sociali telematiche e dei servizi di messaggistica istantanea di verificare l'età degli utenti. Inoltre, prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisce le modalità tecniche per l'accertamento dell'età degli utenti e il relativo controllo sul rispetto delle disposizioni previste. Infine, per rendere più efficace il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e degli adescamenti nella rete *internet*, si introduce l'obbligo per i fornitori di servizi della società d'informazione di accertare l'identità di tutti i soggetti che creano o hanno creato un profilo nelle piattaforme sociali telematiche, con il divieto di utilizzare pseudonimi che possano occultare l'identità di chi scrive sulle piattaforme medesime, depersonificando la responsabilità individuale delle azioni commesse nella rete *internet*. La finalità di tale obbligo è quella di assicurare la trasparenza nei riguardi degli utenti affinché gli stessi possano sapere realmente con chi si sta interagendo e intraprendere immediatamente eventuali

azioni legali verso soggetti individuati nonché ottenere accertamenti maggiormente efficaci e tempestivi da parte dei soggetti preposti.

L'articolo 2 prevede la possibilità di attivare il controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica. In particolare, i produttori di tali dispositivi devono garantire, nei sistemi operativi installati, la disponibilità di sistemi applicativi di controllo parentale sin dal momento della prima attivazione, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente.

L'articolo 3 dispone l'avvio di campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole dei servizi di comunicazione sociale e sui potenziali rischi connessi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione e di comunicazione nonché di soggetti privati. I limiti e i controlli devono essere necessariamente affiancati da una formazione a supporto degli utenti per un uso corretto e consapevole dei servizi di comunicazione sociale.

L'articolo 4 integra l'insegnamento dell'educazione della cittadinanza digitale, attraverso specifiche attività di sensibilizzazione sul corretto uso della rete *internet* in ordine alla pubblicazione di immagini e di video, anche al fine di prevenire la commissione di reati informatici.

Molto spesso gli atti di violenza fisica si pongono in un rapporto di continuità con la violenza che avviene nell'ambiente digitale e, molte volte, da tali fenomeni derivano fattispecie di reato. Sovente i giovanissimi non hanno la percezione della gravità delle azioni poste in essere nella rete *internet* e del fatto che il materiale pubblicato possa essere reso pubblico, danneggiando la sfera affettiva e psicologica di una persona anche a distanza di anni.

Infine, nell'ambito del rapporto tra scuola e famiglia, l'articolo 4 prevede attività formative rivolte ai genitori finalizzate a prevenire le diverse forme di disagio giovanile.

La scuola è l'ambiente in cui i bambini e gli adolescenti trascorrono la maggior parte del loro tempo e, dunque, il luogo in cui essi formano maggiormente la propria personalità. È essenziale quindi che in questo ambiente siano previste delle attività,

dei laboratori e dei percorsi finalizzati ad affrontare determinati temi, che possano intercettare le eventuali inclinazioni violente, prevedendo delle risposte immediate e specifiche.

Investire la scuola di tale compito, però, non significa esonerare la famiglia dalle proprie funzioni; la famiglia resta, infatti, sempre e comunque il luogo dell'educazione primaria. Con i mutamenti sociali derivanti da una società sempre più globalizzata e tecnologica i compiti dei genitori si sono sicuramente arricchiti di nuove accezioni e contenuti e tali mutamenti impongono un obbligo di aggiornamento.

Diventa pertanto necessario indirizzare le famiglie nel percorso di educazione dei bambini e degli adolescenti, investendo sulla responsabilità genitoriale per prevenire le diverse forme di disagio giovanile, anche attraverso la previsione di attività in collaborazione con le stesse, affinché si forniscano ai genitori strumenti utili ad ade-

guare il sistema formativo ai cambiamenti derivanti dall'influenza della rete *internet* e dalle nuove sfide tecnologiche.

Invero, l'avvento della rete *internet* è sicuramente uno dei principali mutamenti intercorsi nelle relazioni sociali e, dunque, anche genitoriali. Oggi l'utilizzo degli *smartphone* e delle piattaforme sociali telematiche ha fatto emergere nuovi profili di disagio generazionale, ove i giovani hanno perso la contezza dei rapporti interpersonali diretti, costruendo le proprie relazioni nella rete *internet*. Tutto ciò comporta una visione a volte distorta della realtà, ove vige la continua ricerca di evasione e di esperienze forti, fino all'autodistruzione.

Dunque, è fondamentale offrire validi strumenti ai genitori affinché intercettino tale disagio che, molte volte, come troppo spesso i fatti di cronaca riportano, conducono ad atti di violenza verso sé stessi e gli altri.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Utilizzo delle piattaforme sociali telematiche e dei servizi di messaggistica istantanea)

1. È vietato l'utilizzo delle piattaforme sociali telematiche e dei servizi di messaggistica istantanea da parte dei minori di quattordici anni.

2. L'utilizzo delle piattaforme sociali telematiche e dei servizi di messaggistica istantanea da parte di soggetti di età compresa tra quattordici e sedici anni è subordinato all'acquisizione del consenso dei rispettivi tutori legali.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti *internet* e i fornitori delle piattaforme sociali telematiche e dei servizi di messaggistica istantanea sono tenuti a dotarsi, a proprie spese, di sistemi efficaci atti a verificare l'età degli utenti, attraverso l'autenticazione mediante carta d'identità elettronica, e ad acquisire il consenso dei tutori legali.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisce, con proprio provvedimento, sentite l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalità tecniche che i soggetti di cui al comma 3 sono tenuti ad adottare per l'accertamento dell'età degli utenti e per l'acquisizione del consenso dei tutori legali.

5. I fornitori delle piattaforme sociali telematiche e dei servizi di messaggistica istantanea sono tenuti a verificare l'identità di tutte le persone fisiche e giuridiche che creano un profilo nelle proprie piattaforme digitali o che lo hanno creato antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il profilo di cui al comma 5 indica il nome e il cognome del titolare, per le

persone fisiche, ovvero la ragione sociale dell'impresa, per le persone giuridiche. È vietato l'utilizzo di pseudonimi che possano occultare l'identità del titolare del profilo stesso. Il nome utente non può essere sostituito o ceduto a terzi.

7. L'AGCOM vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo e contesta, mediante diffida ad adeguarsi entro venti giorni, le eventuali violazioni ai gestori di siti *internet* e ai fornitori delle piattaforme di condivisione telematiche e dei servizi di messaggistica istantanea. Qualora i suddetti soggetti non ottemperino alla diffida di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e l'AGCOM adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito *internet* o della piattaforma sociale telematica fino al momento dell'adeguamento ai contenuti della diffida medesima.

8. Le spese relative all'attuazione del sistema di verifica dell'età anagrafica e degli attributi di cui al comma 2 sono a carico di fornitori di servizi della società dell'informazione.

Art. 2.

(Controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica)

1. I produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a piattaforme sociali telematiche o a servizi di messaggistica istantanea garantiscono, all'atto dell'immissione degli stessi nel mercato, la disponibilità di sistemi applicativi di controllo parentale nei sistemi operativi installati.

2. L'attivazione dei sistemi applicativi di cui al comma 1 è proposta automaticamente al momento della prima attivazione del dispositivo, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione dei sistemi applicativi medesimi non possono essere utilizzati per finalità commerciali.

Art. 3.

(Campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, avvalendosi dei principali mezzi di informazione e di comunicazione nonché dei soggetti privati, campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole delle piattaforme sociali telematiche e dei servizi di messaggistica istantanea e sui potenziali rischi connessi.

Art. 4.

(Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92)

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « essere in grado di comprendere le conseguenze gravi derivanti dall'invio di immagini e video, anche al fine di prevenire comportamenti delittuosi che rientrano nelle fattispecie dei reati informatici »;

b) all'articolo 7, comma 1, primo periodo:

1) dopo le parole: « educazione civica » sono inserite le seguenti: « e dell'educazione alla non violenza »;

2) dopo le parole: « cittadinanza responsabile » sono inserite le seguenti: « e al rispetto di sé e degli altri »;

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , mediante la previsione di attività formative rivolte alle famiglie medesime che forniscano strumenti per adeguare il sistema educativo genitoriale ai mutamenti sociali derivanti dall'uso della rete *internet* e dalle nuove sfide tecnologiche, volti a prevenire le diverse forme di disagio giovanile nonché a creare una sinergia tra scuola e famiglia a supporto della crescita e dell'educazione dei bambini e degli adolescenti ».

PAGINA BIANCA



19PDL0162850